



COPIA

N°70
Reg. delib.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	VARIANTE N. 46 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
----------------	--

L'anno **duemilaventidue** il giorno **venticinque** del mese di **maggio** alle ore **18:00**, nella sede comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Briz Daniela	SINDACO	Presente
BONETTI LEOPOLDO	VICE SINDACO	Presente
ABRAMO GABRIELLA	ASSESSORE	Presente
BLASIGH KARIN	ASSESSORE	Presente
DURI' ANNARITA	ASSESSORE ESTERNO	Presente
BEVILACQUA GIORGIO	ASSESSORE ESTERNO	Assente
MASETTI GIANLUCA	ASSESSORE ESTERNO	Presente

6

1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE DONATI DEBORA.

Briz Daniela nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno di cui all'oggetto sul quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 c. 1 del Testo Unico degli Enti Locali del 18.08.2000 n. 267.

OGGETTO	VARIANTE N. 46 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
----------------	--

LA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE presentata dal Responsabile dell'Area Tecnica

PREMESSO che in data 21 aprile 2022 la Società Parco Solare Friulano 4 S.r.l., con sede in Manzano (UD), ha inoltrato istanza per l'approvazione di una variante al Piano Regolatore Generale Comunale finalizzata, nell'ambito della costruzione di un parco fotovoltaico a terra denominato "Parco Solare Fornasilla", alla realizzazione e gestione di due impianti fotovoltaici, denominati Fornasilla 3 e Fornasilla 4, su immobili nella sua disponibilità siti in Remanzacco, siti in Strada Regionale UD48, distinti in mappa del Comune di Remanzacco al Foglio 19 Mappale 259 porz. (ex mapp.li 73 porz. – 74 porz. e 25 porz), ricadenti in zona urbanistica "E4.4 -Zona di interesse agricolo paesaggistico";

EVIDENZIATO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 25.11.2021, il cui avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 50 del 15 dicembre 2021, è stata approvata la variante di livello comunale n. 42 al Piano Regolatore Generale Comunale, riguardante il comparto di collocazione dei due impianti fotovoltaici denominati Fornasilla 3 e Fornasilla 4, sugli immobili distinti in mappa del Comune di Remanzacco al Foglio 19 Mappali 17 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25 porz. – 70 – 71 – 72 – 73 porz. – 74 porz. – 142 e 171 (ora mapp.li 260 e 259 porz.);
- con Decreto n. 799/AMB del 25.02.2022 sottoscritto dal Titolare di Posizione Organizzativa del Servizio "Energia sostenibile e autorizzazioni uniche energetiche" della Direzione centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la società Parco Solare Friulano 4 S.r.l., con sede legale in Comune di Manzano (UD), è stata autorizzata alla costruzione e all'esercizio di due impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare e delle relative opere ed infrastrutture connesse, di potenza nominale 12.247,59 kW + 2.595,78 kW (Fornasilla 1 Fornasilla 2) siti in comune di Remanzacco (UD), in conformità al progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi;
- l'autorizzazione unica sopra richiamata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 9 della L.R. 19/2012, costituisce approvazione di variante al P.R.G.C. del Comune di Remanzacco, conformemente agli elaborati di variante urbanistica costituenti parte integrante e sostanziale del progetto e limitatamente all'area, a seguito del parere favorevole, espresso dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 20.09.2021, sulla variante urbanistica riguardante il comparto di collocazione dei due impianti fotovoltaici denominati Fornasilla 1 e Fornasilla 2, da realizzarsi sugli immobili distinti in mappa del Comune di Remanzacco al Foglio 19 Mappali 21;
- a seguito delle varianti di cui sopra, i terreni sopra identificati ricadono ora in zona S2 "attrezzature private di interesse pubblico", sottozona ST/f "Zona per servizi tecnologici per la produzione di energie rinnovabili";

RILEVATO che, per una mera svista progettuale del proponente, la variante n. 42 al P.R.G.C. non ha riguardato una porzione di 10.700 m² delle ex particelle 73, 74 e 250 del foglio 19, ora porzione

della particella 259 del Foglio 19, che sono altrettanto interessate dalla realizzazione delle sezioni del Progetto denominate “Fornasilla 3” e “Fornasilla 4”;

RITENUTO opportuno allineare la pianificazione urbanistica comunale all'effettiva estensione del Progetto di realizzazione degli impianti fotovoltaici denominati “Fornasilla 3” e “Fornasilla 4”;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla approvazione di una variante di livello comunale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente;

EVIDENZIATO CHE:

- il Comune di Remanzacco è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 3 maggio 1999, la cui esecutività è stata confermata parzialmente con l'introduzione di modifiche ed integrazioni dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0359/Pres. del 16 novembre 1999, il cui avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 49 del 9 dicembre 1999;
- successivamente sono state apportate varianti puntuali e/o tematiche al medesimo strumento urbanistico, di cui l'ultima porta il n. 45, tutte già approvate ed in vigore;
- tra le varianti di cui sopra vi sono la n. 5 generale, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 5 marzo 2004 la cui esecutività è stata parzialmente confermata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1173 del 7 maggio 2004, pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 23 del 9 giugno 2004, la n. 13 di revisione dei vincoli urbanistici, ai sensi degli articoli 32 e 39 della L.R. 52/1991, approvata con deliberazione consiliare n. 10 del 4 maggio 2007 la cui esecutività è stata confermata con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1339 del 1 giugno 2007 pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del 20 giugno 2007, la n. 28 generale e di revisione dei vincoli urbanistici, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27 settembre 2013 la cui esecutività è stata confermata con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0244/Pres. del 13 dicembre 2013, il cui avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 del 2 gennaio 2014 e la n. 34 di livello comunale, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30 giugno 2017, il cui avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 31 del 2 agosto 2017;

VISTI gli elaborati della proposta di Variante n. 46 al Piano Regolatore Generale Comunale di cui sopra, predisposti dall'ing. Lucio Asquini, della Società Archest S.r.l., con sede in Palmanova;

ACCERTATO che, per i suoi contenuti, la presente variante si configura come variante di livello comunale, così come definita dall'art. 63sexies, comma 1, della Legge Regionale 23 febbraio 2007, n. 5 *“Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio”* in quanto, conformemente alla lettera f) del medesimo articolo, prevede *“l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento o adeguamento di quelle esistenti per la realizzazione di viabilità, servizi e attrezzature collettive o altre opere pubbliche o per servizi pubblici o di pubblica utilità”*;

VERIFICATO che, in conseguenza di quanto sopra, la variante n. 46 al P.R.G.C. seguirà la procedura di approvazione prevista dall'art. 63sexies della Legge Regionale 5/2007 sopra richiamata;

EVIDENZIATO che la L.R. 5/2007, già sopra richiamata, prescrive che le varianti di livello comunale siano assoggettate alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*, dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”* e dalla disciplina regionale di settore;

EVIDENZIATO che:

- in recepimento della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente, l'art 6 del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e successive modifiche e integrazioni stabilisce che i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale vadano sottoposti a una valutazione ambientale strategica;

- l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 statuisce che per i piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale "la V.A.S. è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente";
- la Legge Regionale n. 16 del 05.12.2008 e ss.mm.ii. stabilisce, all'art. 4, comma 2, lettera a), che le aree oggetto di varianti di livello comunale di cui all'articolo 63 sexies della L.R. 5/2007 siano considerate "piccole aree a livello locale" e, al comma 3, che la Giunta Comunale (autorità competente ai sensi del comma 1, lettera c) del medesimo articolo) debba valutare se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possano avere effetti significativi sull'ambiente, sulla base di una relazione allegata al piano e redatta con i contenuti di cui all'allegato II della Parte II del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152;

VISTO il documento ambientale preliminare compilato per la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica della presente variante n. 46 al P.R.G.C., redatto in data 04.03.2022 dall'ing. Lucio Asquini, della Società Archest S.r.l., con sede in Palmanova, in riferimento ai criteri dell'allegato II del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, in cui si valuta che la variante medesima non determina effetti significativi sull'ambiente tali da richiedere l'espletamento della procedura di VAS;

PRESO ATTO che la variante n. 46 al Piano Regolatore Generale Comunale prevede una modifica della zonizzazione e non determina una maggiore insediabilità urbanistica;

VALUTATO che la presente variante n. 46 al Piano Regolatore Generale Comunale non ha effetti significativi sull'ambiente;

DETERMINATO che la presente variante n. 46 al Piano Regolatore Generale Comunale non va assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica;

VISTE:

- Legge Regionale 25 settembre 2015, n. 21 *"Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo"*;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;
- L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 *"Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo"*;
- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la *"Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente"*;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

P R O P O N E

DI FARE integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse

1. **DI ADOTTARE** il documento ambientale preliminare, compilato ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica della presente variante n. 46 al P.R.G.C., 04.03.2022 dall'ing. Lucio Asquini, della Società Archest S.r.l., con sede in Palmanova, in riferimento ai criteri dell'allegato II della Parte II del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, in cui si valuta che la variante medesima non determina effetti significativi sull'ambiente tali da richiedere l'espletamento della procedura di VAS;
2. **DI STABILIRE**, pertanto, che la presente variante n. 46 al P.R.G.C. non venga sottoposta al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;
3. **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione a fianco riportata;

VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del Tuel del 18.08.2000 n.267;

AD UNANIMITA' di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di cui a fianco, che si intende integralmente richiamata;

DI DICHIARARE, con separata votazione, all'unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	VARIANTE N. 46 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to Briz Daniela

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DONATI DEBORA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: VARIANTE N. 46 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

RESP. P.O. TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 25-05-22

Il Responsabile del servizio
F.to RINALDI FLAVIA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 70 del 25-05-2022**

**Oggetto: VARIANTE N. 46 AL PIANO REGOLATORE GENERALE
COMUNALE. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A
PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 375.

COMUNE DI REMANZACCO li 27-05-2022

L' INCARICATO
DONATI DEBORA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 70 del 25-05-2022

Oggetto: VARIANTE N. 46 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei quindici giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI REMANZACCO li 25-05-2022

L'INCARICATO
DONATI DEBORA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa